



COMUNE DI VILLA BISSOSSÌ
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27035

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4 SEDUTA DEL 27.02.2018 ALLE ORE 18.30

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2018.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
FASSARDI GIUSEPPE SINDACO	X		7 - PAROLINI MARCO	X	
1 - VIGANO' RINO	X		8 - CAMPANA ROCCO	X	
2 - PENATI PAOLO	X		9 - OSORIO BONILLA MARIA LUDIVIA	X	
3 - RUSSO ANGELO	X		10 - VIGANO' RODOLFO	X	
4 - DE MARTINO MARIANO		X			
5 - PEGOIANI GIUSEPPE	X				
6 - LAPORATI PAOLO	X		TOTALE	10	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Sig. Giuseppe Fassardi - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D.Lgs 15/12/1997 n.446, in materia di approvazione tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che con provvedimento d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di parere favorevole reso dalla Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali nella seduta del 7 febbraio 2018, il termine di approvazione del bilancio 2018 - 2020 è stato fissato nel 31 marzo 2018;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27/12/2013 n.147 (Legge Stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di TASI:

- l'articolo 1, co. 14, modificando l'articolo 1, co. 669 della L. 147/2013 (di Stabilità 2014) ridefinisce il presupposto impositivo della TASI e ne abolisce l'applicazione sui fabbricati adibiti ad abitazione principale (eccetto quelli classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9): *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*.

- l'articolo 1, co. 17, modificando l'articolo 1 della L. 228/2012 (di Stabilità 2013) introduce variazioni relative al Fondo di Solidarietà Comunale al fine di tenere conto delle nuove esenzioni in materia di IMU e TASI;

VISTO l'articolo 1, co. 26 della L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, co. 37, lett. a) della L. 205/2017, che stabilisce che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni*

2016, 2017e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015';

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 24/03/2017 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

CONSIDERATO:

- che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che dal 2016 il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- che per l'anno di imposta 2015 le aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili erano state fissate esclusivamente sulle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1 – A/8 –A/9) e che il tributo non era stato introdotto per tutte le altre categorie già rientranti nell'applicazione dell'IMU;

VISTO in tal senso il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate con propria precedente deliberazione n.3 del 27/04/2016

RITENUTO necessario stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018 che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 4.500,00
Servizi cimiteriali	€ 800,00
Servizi socio-assistenziali	€ 6.600,00
TOTALE	€ 11.900,00

RITENUTO quindi, nelle more dell'eventuali ulteriori modifiche normative in materia di TASI, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1,A/8,A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili/fabbricabili	1 per mille
Aliquota rurali strumentali	1 per mille

VISTO il pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza formulare osservazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1-DI STABILIRE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con effetto dal 1° Gennaio 2018:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1,A/8,A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili/fabbricabili	1 per mille
Aliquota rurali strumentali	1 per mille

2 -DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3- DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà avvenire nei termini di seguito indicati:

TASI	Acconto possessore/occupante	16 giugno
	Saldo Possessore/occupante	16 dicembre

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza:

con separata votazione resa in forma palese,

- **CON VOTI** unanimi favorevoli , espressi nei modi e forme di legge;

delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
Provincia di PAVIA

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 27.02.2018

PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Vigano' Anna Rita

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Vigano' Anna Rita

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si assicura l'adempimento di cui all'art 147 bis, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fassardi Rag. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02.03.2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 17.03.2018

Dalla residenza comunale, li 02.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale li 02.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

! ! è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2018 , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c. 3, del T.U. n. 267/2000);

! ! è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

